

DELIBERAZIONE 18 LUGLIO 2013
315/2013/R/GAS

**DETERMINAZIONE DEI LIVELLI TENDENZIALI PER L'ANNO 2013, IN MATERIA DI
REGOLAZIONE PREMI-PENALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 luglio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 216/10;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 26/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 55/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2011, ARG/gas 93/11;
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2011, ARG/gas 140/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 157/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 103/2012/R/gas);
- la deliberazione 12 settembre 2012, 362/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 362/2012/R/gas);
- la deliberazione 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2012/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la RQDG, parte I del TUDG, ha approvato la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2009-2012;

- l'articolo 32, della RQDG prevede:
 - a. al comma 32.1, lettera a, che le imprese distributrici di gas naturale (di seguito: imprese distributrici), che al 31 dicembre 2007 servivano almeno 50.000 clienti finali, debbano partecipare al sistema di premi e penalità incentivante i recuperi di sicurezza (di seguito: sistema incentivante) a partire dall'anno 2010;
 - b. al comma 32.1, lettera b, che le imprese distributrici, che al 31 dicembre 2007 servivano meno 50.000 clienti finali ed almeno 10.000, debbano partecipare al sistema incentivante a partire dall'anno 2011;
 - c. al comma 32.1, lettera c, che le imprese distributrici, che al 31 dicembre 2007 servivano meno 10.000 clienti finali, debbano partecipare al sistema incentivante a partire dall'anno 2012;
 - d. al medesimo comma 32.1, che le imprese distributrici di cui alla precedente:
 - lettera a, possano partecipare, in via volontaria, al sistema incentivante per l'anno 2009, dandone comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2009;
 - lettera b, abbiano facoltà di richiedere una deroga alla partecipazione al sistema incentivante per l'anno 2011 o per entrambi gli anni 2011 e 2012;
 - lettera c, abbiano facoltà di richiedere una deroga alla partecipazione al sistema incentivante per l'anno 2012;
- l'Autorità ha disposto all'articolo 1, della deliberazione 436/2012/R/gas la proroga del periodo di validità delle disposizioni contenute nel TUDG fino al 31 dicembre 2013;
- l'articolo 3, della deliberazione 436/2012/R/gas ha esteso al 2013 la facoltà di deroga alla partecipazione al sistema incentivante;
- all'articolo 4, della deliberazione 436/2012/R/gas è previsto che l'Autorità determini entro il 31 ottobre 2013 per l'anno 2013, con riferimento alla RQDG:
 - a. i livelli tendenziali, di cui al comma 32.12, per le imprese distributrici per le quali sono già stati determinati i livelli tendenziali per il periodo 2009-2012 e che non richiedono la deroga di cui al comma 32.1 per l'anno 2013;
 - b. i livelli di partenza di cui al comma 32.9, sulla base dei livelli effettivi del biennio 2011-2012 ed i livelli tendenziali di cui al comma 32.12 per le imprese distributrici che hanno richiesto la deroga di cui al comma 32.1 per il biennio 2011-2012 o per il solo 2012 e che non la richiedono per il 2013;
- al comma 32.3, della RQDG che:
 - a. i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante siano calcolati su base di ambito provinciale di impresa;
 - b. possono essere inclusi nell'ambito provinciale di impresa solo gli impianti di distribuzione per i quali vi sia almeno un comune servito che, per l'intero biennio di riferimento, non sia stato in periodo di avviamento e in subentro in altri termini sia stato a regime;
 - c. l'impresa distributtrice abbia la facoltà di accorpate in un unico ambito provinciale di impresa altri ambiti provinciali di impresa con numero di clienti finali allacciati non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al primo anno di partecipazione, purché appartenenti alla stessa regione, dandone comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo del primo anno di partecipazione;

- d. gli ambiti provinciali di impresa vengano definiti dall'Autorità con riferimento all'anno di prima partecipazione al sistema incentivante e con validità per l'intero periodo regolatorio;
- ai commi 32.9 e 32.12, della RQDG che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, il livello di partenza ed i livelli tendenziali per i recuperi di sicurezza per ogni ambito provinciale;
 - con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10, ARG/gas 216/10, ARG/gas 26/11, ARG/gas 55/11, ARG/gas 93/11, ARG/gas 140/11, ARG/gas 157/11, 103/2012/R/gas e 362/2012/R/gas l'Autorità ha determinato i livelli di partenza e i livelli tendenziali per il periodo 2009-2012;
 - le 177 imprese distributrici per le quali sussiste l'obbligo di partecipazione al sistema incentivante per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, hanno comunicato all'Autorità i dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31, della RQDG (*Tabella 1*);
 - 44 imprese distributrici, elencate nella *Tabella 2*, allegata al presente provvedimento, hanno fatto richiesta di deroga alla partecipazione al sistema incentivante per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1, della RQDG;
 - per le 162 imprese distributrici elencate nella *Tabella 3*, allegata al presente provvedimento, è possibile determinare i livelli tendenziali per l'anno 2013 sulla base dei dati di sicurezza del biennio precedente l'anno di prima partecipazione al sistema incentivante;
 - per le rimanenti 15 imprese distributrici, elencate nella *Tabella 5*, allegata al presente provvedimento, è possibile determinare i livelli di partenza e i tendenziali per l'anno 2013 sulla base dei dati di sicurezza del biennio 2011-2012 con riferimento agli impianti di distribuzione indicati nella *Tabella 4*, allegata al presente provvedimento, ed aventi almeno un comune a regime nel biennio di riferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 32.3, della RQDG.

RITENUTO CHE:

- sussistano le condizioni previste dalla RQDG per accogliere la richiesta di deroga alla partecipazione al sistema incentivante per l'anno 2013 delle 44 imprese distributrici elencate nella *Tabella 2*, allegata al presente provvedimento, che hanno fatto istanza entro il 31 marzo 2013;
- sia necessario che tali imprese versino sul Conto qualità dei servizi gas presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) l'importo compensativo di cui all'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, sulla base del numero di clienti finali comunicati all'Autorità entro il 31 marzo 2014;
- sia necessario procedere alla determinazione dei livelli tendenziali per l'anno 2013, sulla base dei dati del biennio precedente l'anno di prima partecipazione al sistema incentivante e trasmessi all'Autorità, per ciascun ambito provinciale delle 162 imprese distributrici già in regolazione di cui *Tabella 3*, allegata al presente provvedimento;
- sia necessario procedere alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per l'anno 2013, sulla base dei dati del biennio 2011-2012 trasmessi all'Autorità, per ciascun ambito provinciale, delle 15 imprese distributrici di cui alla *Tabella 5*, allegata al presente provvedimento

DELIBERA

1. di determinare, sulla base dei dati del biennio precedente l'anno di prima partecipazione al sistema incentivante trasmessi all'Autorità, i livelli tendenziali per l'anno 2013, per ciascun ambito provinciale, delle 162 imprese distributrici elencate nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, sulla base dei dati del biennio 2011-2012 trasmessi all'Autorità e con riferimento agli impianti di distribuzione indicati alla Tabella 4, allegata al presente provvedimento, i livelli di partenza e i livelli tendenziali per l'anno 2013 per ciascun ambito provinciale delle imprese distributrici elencate nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento;
3. di accogliere la richiesta di deroga alla partecipazione al sistema incentivante per l'anno 2013, ai sensi del comma 32.1, della RQDG, delle imprese distributrici elencate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
4. di disporre che le imprese di cui alla Tabella 2, allegata al presente provvedimento, versino, sul Conto qualità dei servizi gas presso la Cassa, entro il 30 giugno 2014, l'importo compensativo di cui al comma 32.1, della RQDG, relativo all'anno 2013, sulla base del numero di clienti finali serviti al 31 dicembre 2012, comunicati all'Autorità entro il 31 marzo 2014;
5. di dare mandato alla Cassa per le azioni a seguire in relazione al precedente punto 4.;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici citate nelle Tabella 1 e 2 ed alla Cassa;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni